

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

3.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Organizzazione bellica delle terre italiane d'oltre mare	23
Aggiornamenti al Regio decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, relativo alle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore Generale	25
Allenamento e addestramento del personale navigante e specialista in congedo della Regia aeronautica	25
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Aggiornamenti alla legge 16 giugno 1935, a. XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	24
Corresponsione, a favore delle infermiere della Croce Rossa Italiana inviate in servizio non isolato all'estero, della indennità di entrata in campagna, della indennità giornaliera e del premio di terminata missione	24
Indennità di aeronavigazione per istruttori della scuola di volo senza visibilità	27
Ammissione in servizio di carriera nella Regia aeronautica di avieri scelti e primi avieri specialisti ed aiuto specialisti	28
Per la mobilitazione dei Consiglieri nazionali	28

La riunione comincia alle 9.

PRESIDENTE comunica che è in congedo il Consigliere nazionale Del Croix.

Constata che la Commissione è in numero legale.

RICCI GIORGIO legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: Organizzazione delle terre italiane d'oltremare. (101)

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, pone in rilievo l'importanza del provvedimento resosi necessario per il carattere fondamentale che, nella eventualità di un conflitto, è venuto ad assumere il settore mediterraneo ed africano. Le colonie non potevano essere più considerate come settori a sè stanti, e pertanto si è resa indispensabile una organizzazione militare unitaria rispondente ed obbediente alle direttive del Comando Supremo. Col disegno di legge in esame, viene scissa la funzione militare delle terre d'oltremare in due distinti compiti: organizzazione interna, con operazioni di piccola e grande polizia, e organizzazione strategica, nel quadro di un eventuale più vasto conflitto. La prima funzione è lasciata ai Governatori di colonia, l'altra è demandata allo Stato Maggiore Generale.

PRESIDENTE avverte che il Ministero ha comunicato che è ancora in elaborazione il testo definitivo e quindi è opportuno rinviare la discussione alla prossima riunione.

(Così resta stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aggiornamenti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. (168)

ASINARI DI SAN MARZANO, *Relatore*, rileva la opportunità del disegno di legge ispirato sia a tutela dell'operato dell'amministrazione, sia a ragioni di equità. Stima ovvia la facoltà che viene concessa al Ministro della guerra di revocare e considerare come non avvenuta la nomina ad ufficiale di complemento di chi non adempie all'obbligo del servizio di prima nomina; equa la disposizione secondo cui le vacanze che si verificheranno nei 450 posti riservati agli ufficiali invalidi di guerra saranno devolute con precedenza agli ufficiali trattenuti in servizio, in confronto degli ufficiali in servizio permanente che chiedono la riassunzione; giusto in fine che anche agli ufficiali divenuti invalidi in Africa Orientale Italiana, sia per causa di servizio di guerra che durante le operazioni di grande polizia, vengano estese le norme vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

GUGLIELMOTTI propone di sostituire in tutti gli articoli in cui ricorre la non simpatica parola «mantenuti», con la parola «trattenuti».

CHIOZZI MILLELIRE si associa.

PRESIDENTE concorda e pone a partito l'emendamento.

(È approvato).

Pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Corrispondenza, a favore delle infermiere della Croce Rossa Italiana inviate in servizio non isolato all'estero, della indennità di entrata in campagna, della indennità giornaliera e del premio di terminata missione. (182)

GORLA, *Relatore*, nota che l'opportunità di sancire, con norme legislative, il riconoscimento alle infermiere della Croce Rossa Italiana inviate in servizio non isolato all'estero,

del diritto alle indennità di cui al disegno di legge, è apparsa durante la recente guerra spagnola.

In un primo tempo le infermiere che sono andate in Spagna erano solamente volontarie e quindi le loro prestazioni gratuite; in un secondo tempo si è ritenuto opportuno inviare anche infermiere professioniste cui dovevansi corrispondere le indennità che, per ovvie ragioni equitative si sono estese anche alle infermiere volontarie. Queste indennità sono equiparate a quelle degli ufficiali inferiori del Regio esercito, e con particolare disposizione di efficacia retroattiva si sanzionano i pagamenti già fatti, per fare usufruire del beneficio le infermiere volontarie che si sono recate in Spagna.

PRESIDENTE sicuro di interpretare il sentimento di tutti i presenti, tributa a queste benemerite infermiere che si offrirono volontarie in numero di gran lunga superiore al bisogno, un vivo plauso per l'attività da loro svolta in condizioni difficili, contribuendo al riassetto della Croce Rossa spagnola, rappresentando un vero modello di organizzazione e destando l'ammirazione di tutti coloro che le hanno viste all'opera. *(Vivissimi applausi).*

FERRETTI DI CASTELFERRETTO trova che sarebbe giusto che i benefici del disegno di legge fossero estesi anche alle infermiere che hanno svolto tanto encomiabile servizio in Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE osserva che oltre alla ragione di bilancio, per cui non si potrebbe estendere la portata finanziaria di una legge oltre i termini da essa previsti senza il consenso del Ministro delle finanze, è da notare che la ragione della concessione delle indennità alle infermiere volontarie inviate in Spagna è dovuta al fatto di evitare disparità di trattamento con le professioniste. Ora in Africa Orientale non furono inviate professioniste, ma solo infermiere volontarie. Ad ogni modo la Commissione può esprimere il voto che, compatibilmente con le esigenze del bilancio, si possa estendere tale provvedimento anche alle infermiere che si sono recate in Africa, che si sono tanto valorosamente comportate e alle quali va pure esteso il plauso testè espresso dalla Commissione. *(Approvazioni).*

GORLA, *Relatore*, si associa al voto proposto dal Presidente affinché il Ministero della guerra, veda, se del caso, quale trattamento si possa fare anche per le infermiere volontarie che presero parte alla campagna etiopica.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Aggiornamenti del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, relativo alle attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale. (183)

PRESIDENTE avverte che il disegno di legge ora in esame è collegato con l'altro che concerne la organizzazione bellica delle terre italiane d'oltremare e che quindi, come quello, dovrà essere rinviato. Tuttavia ritiene di anticiparne qualche breve notizia. Riferisce che al Capo dello Stato Maggiore generale viene attribuito il compito di assicurare il coordinamento nell'organizzazione militare dello Stato e delle terre italiane d'oltremare; che sono determinati i gradi entro i quali gli alti ufficiali delle varie Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), possono essere scelti per la carica di Capo dello Stato Maggiore generale, il quale deve essere il consulente tecnico del Capo del Governo e che, con voto consultivo, è chiamato a far parte della Commissione Suprema di difesa e di ogni Commissione straordinaria nominata per lo studio di questioni riguardanti la difesa dello Stato e delle terre italiane d'oltremare, nelle quali siano interessate due o più delle Forze Armate.

GORLA chiede perchè il Capo di Stato Maggiore generale debba far parte della Commissione Suprema di difesa solo con voto consultivo.

PRESIDENTE nota che così è disposto anche nella legge istitutiva della Commissione Suprema di difesa.

MANNI spiega come la Commissione Suprema di difesa si divida in due Comitati, uno consultivo e l'altro deliberativo. Del Comitato deliberativo fanno parte soltanto i Ministri in carica in quanto ogni decisione implica responsabilità di Governo, mentre il Capo di Stato Maggiore è solo responsabile nei riguardi del Capo del Governo, come suo consulente.

Peraltro, a proposito dell'articolo 1° dove, in riferimento alle mansioni del Capo di Stato Maggiore generale, si parla una volta di « coordinamento » nella organizzazione militare dello Stato e delle terre italiane d'oltremare, e poi di « sistemazione difensiva »,

ravvisa l'opportunità di chiedere un chiarimento al Ministero della guerra sul motivo della differenza di dizione, poichè tra l'una e l'altra mansione vi è una differenza sostanziale.

PRESIDENTE concorda.

GUGLIELMOTTI trova che, in base ai chiarimenti avuti dal camerata Manni, sia superfluo che all'articolo 2 si dica esplicitamente che il Capo di Stato Maggiore ha voto consultivo.

PRESIDENTE. Trattandosi di una semplice questione di forma, non vede la necessità di sopprimere questa dizione che d'altra parte risponde al testo della legge che istituisce la Commissione Suprema di difesa.

Rinvia ad altra riunione l'ulteriore esame del disegno di legge.

(La riunione è sospesa alle 10 e ripresa alle 11).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Allenamento e addestramento del personale navigante e specialista in congedo della Regia aeronautica. (191)

FERRETTI DI CASTELFERRETTO, *Relatore*, mette in rilievo la importanza del disegno di legge che mira ad ottenere la certezza che il personale del ruolo navigante si mostri in ogni momento all'altezza del suo compito. A tale scopo vengono stabiliti due periodi distinti: un periodo di allenamento e un periodo di addestramento. Per l'allenamento si deve ogni anno compiere un minimo di dieci ore di volo con apparecchi da scuola o con determinate squadriglie d'allenamento. Per l'addestramento, il personale viene, ogni due anni al massimo, richiamato in servizio e vi rimane il tempo necessario per addestrarsi, per prendere cognizione di nuovi mezzi tecnici, primo fra tutti l'aereo.

Osserva che mentre per il giovane pilota che ha solo pochi anni di volo, è assolutamente indispensabile che compia tutto il periodo di addestramento, questa necessità non si ravvisa nei riguardi dei piloti anziani, nei quali il mancato addestramento ha un valore assolutamente minimo, poichè è risaputo che colui che ha un certo numero di anni di volo, è talmente addestrato su ogni tipo di apparecchio, che al momento del bisogno può essere immediatamente in grado di corrispondere alle mansioni inerenti al suo grado.

Vorrebbe pertanto che si eliminasse la disparità di trattamento fra gli ufficiali in servizio effettivo e quelli di complemento,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

consistente nel fatto che, mentre gli ufficiali effettivi possono per certe ragioni (perchè inviati all'estero o comandati in servizi speciali) essere dispensati di alcuni anni di volo con una semplice dichiarazione del Ministero, gli ufficiali di complemento, che per esigenze della loro vita civile non potessero compiere per intero i prescritti periodi di addestramento non godono di questo beneficio.

La semplice facoltà di eccezione lasciata al Ministero non soddisfa e rende penoso per i piloti in congedo il dover lasciare, per questo, il ruolo dei combattenti.

Propone inoltre che all'articolo 6 siano aggiunte le parole: « o comunque con apparecchio non appartenente all'arma aerea », e ciò per stabilire che il pilota che fa il proprio allenamento a proprie spese, che scarica lo Stato della spesa della benzina necessaria al volo, possa anche non avere la proprietà diretta dell'apparecchio sul quale vola, ma possa prenderlo a nolo, o possa essere comproprietario con altri dello stesso apparecchio.

Propone infine che alla fine dell'articolo 7 venga apportata la seguente aggiunta: « Le disposizioni di cui sopra, salvo quella contenuta alla lettera c), non si applicano ai decorati di medaglia d'oro di lunga navigazione aerea ».

In questo modo si verrebbero a premiare coloro che hanno ottenuto questa importantissima decorazione aeronautica, per la quale occorrono venti anni di volo continuato ed effettivo.

GUGLIELMOTTI non vorrebbe che il giusto concetto di eliminare dal ruolo navigante coloro che incorrono nei casi contemplati dalla legge abbia da dare modo a taluno in cui fosse spento lo spirito combattivo di crearsi una posizione di comodo nel ruolo servizi. Il caso è puramente ipotetico; tuttavia vorrebbe che a colui al quale per ragioni disciplinari si toglie il privilegio di rimanere pilota, si creasse un'altra condizione di rischio, magari col trasferimento in altre armi combattenti.

CECI ritiene che la preoccupazione pure apprezzabile del camerata Guglielmotti non abbia ragion d'essere perchè la stessa dizione dell'articolo 7 porta praticamente a conseguenze rispondenti all'ordine di idee da lui prospettate, in quanto si fanno salve anche le altre sanzioni a norma di legge. Ritiene quindi che l'articolo possa senz'altro approvarsi con l'aggiunta proposta dal camerata Ferretti, poichè si tratta soltanto di garantire che venga conservato dai piloti l'allenamento al volo.

VITALINI SACCONI si associa.

CHIOZZI MILLELIRÈ propone che per evitare eventuali arbitrarie interpretazioni, alla lettera a) dell'articolo 7 ove si parla della perdita delle qualità necessarie al servizio, alle parole « si presuma », siano sostituite le altre: « sia accertata nei modi di legge ».

MANARESI AURELIO rileva la grande importanza che, per la sicurezza del successo, ha in aviazione la parte organizzativa cui provvede il ruolo servizi il quale, appunto per questo, dovrebbe chiamarsi « ruolo organizzazione ». La parola « organizzazione » darebbe in tutta la sua ampiezza la visione dell'alta portata del compito, mentre la parola « servizi » dà l'impressione di qualche cosa di modesto e secondario.

Inoltre vorrebbe che il ruolo servizi non divenisse ricettacolo anche dei puniti e che bisognerebbe distinguere tra puniti e non puniti.

PRESIDENTE osserva che quest'ultima questione è di carattere generale ed investe non solo l'aeronautica ma anche le altre armi. Occorre escludere i trasferimenti in altre armi tutte egualmente eroiche e degne, quindi, di ammirazione e di esaltazione; ogni arma dovrà curare i suoi mali nel suo interno, chè si tratterà sempre di mali modesti e guaribili: infatti, per le mancanze disciplinari di particolare gravità, non è già comminato il passaggio ai servizi, ma addirittura la perdita del grado.

Troverebbe giusta la proposta di sostituire la parola « servizi » con la parola « organizzazione »; ma poichè tale sostituzione dovrebbe farsi in tutte le leggi in cui è usata la parola « servizi », non vede esser questa la sede per poter prendere in considerazione la proposta.

GUGLIELMOTTI chiarisce il suo pensiero nel senso che egli intendeva evitare che il negligente potesse esser posto in una posizione di comodo e che il punito non fosse, per demerito, collocato in altra categoria pur destinata a compiere una importantissima funzione, accanto a coloro che non hanno demeritato e che sono degni del massimo rispetto.

CECI non concorda con la proposta del camerata Chiozzi-Millelire in quanto, nel caso contemplato dall'articolo 7, non vi è da fare alcun accertamento, poichè si parte dal presupposto che essendo venuto a mancare l'allenamento, la mancanza delle qualità necessarie al volo debba considerarsi come presunta.

Quindi il mancato allenamento porta automaticamente alle conseguenze previste dall'articolo in questione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VITALINI SACCONI non trova opportuna la disposizione dell'articolo 5 che stabilisce che il personale ammesso all'allenamento deve vestire l'uniforme militare durante la presenza al campo. Ciò sarebbe di impaccio a coloro che approfittando, anche di improvviso, di ore libere dalle loro occupazioni, volessero affrettarsi ad assolvere il loro dovere di allenamento.

PRESIDENTE fa notare che la divisa è esteriore, ma sostanziale elemento della disciplina e della gerarchia e d'altra parte essa è divenuta anche elemento imprescindibile del costume fascista.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO, *Relatore*, dichiara di non avere inteso affatto di diminuire l'importanza del ramo servizi che è base essenziale dell'arma aerea. Al ruolo servizi appartengono ottimi ufficiali i quali in gran parte sono reduci da incidenti di volo e portano i segni inconfondibili delle loro mutilazioni. La sua proposta invece parte da considerazioni di ordine morale e pratico: morale, inquanto il combattente si vede con dolore distaccato dal reparto di combattimento, per passare ad altro reparto sia pure ugualmente utile; pratico, in quanto il pilota che ha servito per 20 anni, ha raggiunto tale grado di maturità che può riprendere ad ogni momento il comando dell'apparecchio e del suo reparto. Perciò insiste nel suo emendamento che confida sarà accettato dal Sottosegretario di Stato.

MANFREDINI crede che le opposte opinioni si potrebbero conciliare sostituendo alla parola « inettitudine » le parole « minorata efficienza » poichè queste non darebbero luogo alla questione del diminuito spirito bellico.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO, *Relatore*, fa notare che le parole « inetto al volo » rispondono ad una terminologia tecnica che non si può sostituire.

PRESIDENTE non crede che la proposta Manfredini raggiunga lo scopo e d'altra parte si verrebbe con essa ad ammettere la sindacabilità del giudizio del Ministro.

MANARESI AURELIO propone che invece di dire « nel ruolo servizi » si dica « in altro ruolo », poichè nell'arma aerea vi sono anche altri ruoli tra cui quello degli osservatori. Non vi è quindi ragione di fermarsi al solo ruolo servizi.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO, *Relatore*, obietta che gli altri ruoli sono tutti di specialità per cui occorrono elementi rispettivamente specializzati.

DI BELSITO si richiama a quanto ha detto il camerata Vitalini, osservando che l'allenamento e l'addestramento si fanno anche in

campi non militari e in questo caso si può dispensare il pilota dall'obbligo della divisa. Quando invece si tratta di allenamento o di addestramento che avviene in campo militare, tale obbligo è assoluto.

MANARESI AURELIO nota che in genere gli allenamenti sono fatti su campi militari. Comunque è sempre un servizio militare quello che si compie.

PRESIDENTE prega i camerati di Belsito e Vitalini di non insistere nella loro proposta.

Quanto agli emendamenti proposti dal Relatore Ferretti di Castel Ferretto sui quali la Commissione concorda, ritiene opportuno che per deferenza al Sottosegretario di Stato all'aeronautica, l'ulteriore esame del disegno di legge venga rinviato alla prossima riunione, per conoscere se gli emendamenti siano stati accettati o meno dal Sottosegretario di Stato.

Per conto suo propone poi che nell'articolo 5 alle parole « a tutti gli allenandi » si sostituiscano le altre « a tutto il personale ammesso all'allenamento ».

(La Commissione approva).

Circa l'emendamento all'articolo 7 del Consigliere nazionale Manaresi Aurelio, nel senso di sostituire le parole: « ruolo servizi » con le parole « altri ruoli », constata che la Commissione non è favorevole.

Resta l'emendamento proposto dal Consigliere nazionale Chiozzi Millelire inteso a sostituire le parole « si presume » con le parole « sia accertata ».

TARABINI è contrario a questa modifica in quanto la legge ha lo scopo di impedire esenzioni dagli allenamenti. Se si dicesse che la diminuita efficienza deve essere accertata, si verrebbe a vulnerare lo spirito della legge, perchè l'allenamento sarebbe fatto da pochissimi.

CHIOZZI MILLELIRE ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE prende questa occasione per raccomandare ai camerati che intendessero proporre emendamenti sui disegni di legge che vengono all'esame della Commissione, di presentarli qualche giorno prima alla presidenza, in modo che si possa avere il preventivo parere dei Ministri interessati, evitando così la necessità di rinvii delle discussioni.

(La discussione del disegno di legge è rinviata).

Discussione del disegno di legge: Indennità di aeronavigazione per istruttori della scuola di volo senza visibilità. (192)

MANNI, *Relatore*, mentre nota che il disegno di legge non incide che lievemente sul bilancio dello Stato, crede che la Commis-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sione non abbia che a vedere con simpatia la determinazione del Ministero dell'aeronautica, il quale ha voluto, dopo aver creato quella scuola di volo cieco che è addirittura all'avanguardia delle sperimentazioni anche nei confronti delle altre nazioni, riconoscere il merito di quella esigua schiera di giovani che ne sono l'anima. Dal punto di vista dell'aggravio del bilancio dell'aeronautica, si tratta di 15 ufficiali e 7 sottufficiali e la indennità sarebbe portata da 900-1000 lire a 1,500 lire, con una differenza media di 600 lire. Quindi, considerato il numero di essi e il numero degli allievi che frequentano la scuola, si vede che si tratta di 200,000 lire all'anno.

Propone quindi che il disegno di legge sia senz'altro approvato.

Chiede però di approfittare dell'occasione per rilevare la opportunità che la Commissione esprima il suo vivo compiacimento per la organizzazione di questa scuola che ha rischi del tutto pari a quelli delle scuole di alta velocità e di alta quota.

Spiega in che consistano i vari tipi di esperienze che si compiono nella scuola. Vi è quella del volo cieco che è fatto senza nessun riferimento all'ambiente esterno, ma solo con strumenti, quando manca il sussidio della terra, oppure con mezzi radiogoniometrici. È questo un volo che è necessario curare sia per la navigazione civile, sia per l'aeroneavigazione notturna e nelle nubi.

Vi è lo studio dei fenomeni atmosferici, tanto per la formazione dei ghiacci sulle ali dell'aereo in conseguenza della condensazione dei vapori, per effetto dell'altissima velocità e delle altissime quote che si possono raggiungere; quanto per le scariche atmosferiche, per studiare le quali occorre navigare tra le nubi temporalesche.

Questi fenomeni atmosferici purtroppo provocano disgrazie. Ricorda come dall'agosto 1937 al settembre 1938 si siano avuti 6 gravissimi incidenti, tra cui quello corso da S. E. il Sottosegretario all'Aeronautica. Anche una recente gravissima perdita si attribuisce alla formazione del ghiaccio sulle ali: quella dei due valorosissimi colonnelli medaglie d'oro, Alessandro Miglia e Jacopo Calò Carducci, ambedue atlantici, scomparsi nella traversata della Grande Sirte. (*La Commissione sorge in piedi rimanendo per alcuni istanti in reverente raccoglimento*).

Altro studio importantissimo — riferisce il relatore — è quello delle formazioni temporalesche nei riguardi della grandine. Sembra, da studi fatti, che il bombardamento a mezzo di aereo al disopra delle nubi temporalesche

possa portare a scongiurare il pericolo della grandine.

Ognuno quindi vede di quale alta importanza siano questi esperimenti, e quali sieno i rischi corsi volontariamente, ed anzi ricercati, dai valorosi piloti della scuola.

PRESIDENTE in via a questi giovani audaci e pionieri dell'aviazione il plauso della Commissione, formulando il voto che le condizioni di bilancio permettano di maggiormente premiarli. (*Applausi*).

Mette in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Ammissione in servizio di carriera nella Regia aeronautica di avieri scelti e primi avieri specialisti ed aiuto specialisti. (193)

PRESIDENTE, *Relatore*, avverte che il disegno di legge è motivato dalla necessità sentita del Ministero dell'aeronautica di integrare gli organici degli specialisti. Il provvedimento si esaurisce con la copertura di 420 posti distribuiti nelle varie specialità.

Pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi allegato*).

Per la mobilitazione dei Consiglieri nazionali.

PRESIDENTE informa che il Consigliere nazionale Gorla ha annunciato una sua proposta di legge diretta a integrare quella approvata nella passata legislatura secondo cui tutti i componenti della Camera debbano essere senz'altro mobilitati in reparti di prima linea. Il camerata Gorla trova infatti opportuno che, sino dal tempo di pace, i Consiglieri Nazionali siano assegnati a loro domanda a reparti di prima linea e, compatibilmente con le esigenze di servizio, nei reparti di cui già hanno fatto parte. In pratica avviene che per gli ufficiali inferiori, è facile ottenere dai distretti di essere assegnati a reparti con i quali hanno prestato servizio; mentre ciò è più difficile per gli ufficiali superiori che dipendono dai comandi di zona.

GORLA fa notare come la sua proposta di legge miri ad integrare la legge che fu proposta dal camerata Ferretti di Castel Ferretto. Questa, al momento necessario, diven-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

terebbe inapplicabile, perchè all'atto della mobilitazione i comandi non potrebbero attendere alle richieste dei Consiglieri nazionali che si facessero parte diligente. Perchè la legge diventi operante e coloro che hanno l'onore di far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni abbiano anche il privilegio di essere assegnati ad unità di prima linea, bisogna che queste assegnazioni vengano fatte tempestivamente.

GUGLIELMOTTI rileva anche che molti dei camerati, dalla fine della guerra in poi, non sono stati più richiamati e ed è necessario che coloro che hanno gradi superiori a quelli avuti durante l'ultimo richiamo si addestrino per rendere concreta la possibilità di andare in prima linea. Occorre quindi che o nella proposta Gorla, oppure in un provvedimento del Ministero, si stabilisca che i Consiglieri nazionali debbano compiere, entro un anno, un periodo di richiamo nel loro grado.

MAZZETTI fa presente che, appena approvata la proposta di legge Ferretti nella passata legislatura, l'Ufficio mobilitazione ha avuto ordine dal Sottosegretario di Stato alla guerra di richiedere sia ai comandi di zona, che ai comandi di distretto, tutte le pratiche

personali dei componenti la Camera ed oggi i competenti uffici, stanno già provvedendo alle destinazioni dei Consiglieri Nazionali ai vari reparti e comandi.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO si compiace che per l'Esercito il Ministero della guerra si sia fatto immediatamente parte diligente; però mentre ignora quello che abbia fatto la Marina, può dire che per l'Aeronautica non si è preso ancora nessun provvedimento del genere. Perciò concorda con la proposta Gorla.

PRESIDENTE ritiene che la proposta del camerata Gorla possa essere convertita nel seguente voto:

« La Commissione delle Forze Armate, su proposta del camerata Gorla, ad unanimità chiede a S. E. il Presidente della Camera di volersi interessare perchè l'assegnazione dei Consiglieri nazionali ai reparti di prima linea, già votata nella precedente legislatura, diventi effettiva per parte di tutti i Ministeri competenti ». (*Applausi*).

Dichiara approvato il voto, che sarà trasmesso a Sua Eccellenza il Presidente della Camera.

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Aggiornamenti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (168)

ART. 1.

All'articolo 66 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è aggiunto il seguente capoverso:

« È in facoltà del Ministro per la guerra di revocare e considerare come non avvenute le nomine degli ufficiali di complemento che non adempiano all'obbligo della prestazione del servizio di prima nomina:

a) per inabilità fisica permanente allo incondizionato servizio militare;

b) per motivi diversi da quelli fisici, purchè si tratti di nomine a domanda di militari non aventi obblighi di leva ».

ART. 2.

I primi due commi dell'articolo 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sono sostituiti dai seguenti, con effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII:

« Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresì essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:

a) gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi, dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per constatato aggravamento di ferite od infermità riportate in guerra, sempre che tali ferite od infermità diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge;

b) gli ufficiali, fino al grado di colonnello compreso, trattenuti in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se

del ruolo mobilitazione, là dove esista, e dei corpi.

La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo della autorità sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite delle quattrocentocinquanta unità di cui all'articolo precedente.

Agli ufficiali indicati nella precedente lettera b), qualora siano affetti da esiti di lesioni od infermità per le quali sia stata concessa una pensione di guerra non superiore alla quinta categoria, è riservata, con diritto di precedenza su quelli di cui alla lettera a), la metà delle vacanze che annualmente si formano nella categoria dei riassunti.

A tale uopo i posti che si renderanno gradualmente vacanti saranno conferiti alternativamente, ad uno degli ufficiali trattenuti in servizio e ad uno degli ufficiali di cui alla lettera a).

La riassunzione degli ufficiali trattenuti in servizio viene effettuata sentito solo il parere del collegio medico-legale e previo collocamento a riposo ».

ART. 3.

Le vacanze che si formeranno nella categoria dei riassunti dal 1° aprile 1939-XVII fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII saranno interamente devolute agli ufficiali già trattenuti in servizio che abbiano presentato domanda di riassunzione entro il 31 dicembre dell'anno 1938-XVII, e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026.

La riassunzione dei predetti ufficiali viene effettuata sentito solo il parere del collegio medico-legale e previo collocamento a riposo.

ART. 4.

L'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (convertito

in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2155), è sostituito dal seguente, con effetto dal 31 maggio 1938-XVI, data di entrata in vigore del Regio decreto-legge stesso:

« Le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, relative al mantenimento in servizio e alla riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali del Regio esercito invalidi della guerra 1915-18, e quelle degli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 della legge 16 giugno 1935-anno XIII, n. 1026, sono estese agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, invalidi per ferite riportate o per infermità dipendenti da causa di guerra contratte durante le operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o durante i cicli di operazioni di grande polizia coloniale dopo il 5 maggio 1936-XIV, cicli di volta in volta determinati o da determinarsi con appositi provvedimenti secondo le norme in vigore ».

ART. 5.

Il termine di tre mesi per la presentazione delle domande di mantenimento in servizio o di riassunzione in servizio sedentario di cui alla prima parte dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge per gli ufficiali per i quali il giudizio definitivo sia stato già comunicato all'interessato prima di tale data, sempre che acquisiscano il titolo per la presentazione della domanda per il mantenimento o per la riassunzione in servizio da detta data per effetto delle norme contenute nella legge medesima.

Corresponsione, a favore delle infermiere della Croce Rossa Italiana inviate in servizio non isolato all'estero, della indennità di entrata in campagna, della indennità giornaliera e del premio di terminata missione. (182)

ART. 1.

Alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana inviate all'estero in servizio non isolato è dovuta l'indennità di entrata in campagna contemplata dalla tabella A annessa al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2261, per il grado di sottotenente, nonché la speciale indennità giornaliera

contemplata dall'articolo 2 del Regio decreto 21 dicembre 1936-XIV, n. 2529, per il grado stesso, con l'osservanza delle norme tutte che regolano tali assegni.

ART. 2.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1639, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2227, sono estese alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana inviate all'estero in servizio non isolato.

La misura del premio per le infermiere predette è ragguagliata a quella stabilita per gli ufficiali inferiori.

ART. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 hanno vigore dal 21 dicembre 1936-XV, quelle dell'articolo 2 dal 1° agosto 1936-XIV.

Indennità di aeronavigazione per istruttori della scuola di volo senza visibilità. (192)

ART. 1.

All'articolo 1 delle norme sulle indennità aeronautiche, approvate con Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, è aggiunta la seguente lettera c):

c) indennità di aeronavigazione per istruttori della scuola di volo senza visibilità:

Agli ufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilità è dovuta l'indennità mensile di aeronavigazione di lire 1,500 in luogo di quella di cui alla lettera a).

Essa cessa col cessare della funzione per cui è assegnata.

Le norme per la corresponsione di questa ultima indennità sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministero dell'aeronautica, di concerto con quello delle finanze.

ART. 2.

All'articolo 2 delle norme sulle indennità aeronautiche, approvate con Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, è aggiunta la seguente lettera c):

c) indennità di aeronavigazione per istruttori della scuola di volo senza visibilità:

Ai sottufficiali piloti istruttori della scuola di volo senza visibilità è dovuta l'indennità mensile di aeronavigazione di lire 1,500 in luogo di quella di cui alla lettera a).

Essa cessa col cessare della funzione per cui è assegnata.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le norme per la corresponsione di questa ultima indennità sono fissate con decreto da emanarsi dal Ministro dell'aeronautica, di concerto con quello delle finanze.

ART. 3.

L'indennità prevista dalla presente legge è soggetta alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Ammissione in servizio di carriera nella Regia aeronautica di avieri scelti e primi avieri specialisti ed aiuto specialisti. (193)

ART. 1.

Il Ministro dell'aeronautica ha facoltà di ammettere in servizio di carriera, limitatamente ai posti disponibili in organico e nella misura massima stabilita per ogni singola categoria, dal successivo articolo 4, gli avieri scelti e primi avieri specialisti od aiuto specialisti, nominati tali all'atto del trasferimento da altre forze armate nei ruoli del personale in congedo della Regia aeronautica, e gli avieri scelti e primi avieri, nominati aiuto specialisti durante la prestazione del servizio di leva, che, alla data della emanazione del bando, verranno a trovarsi nelle seguenti condizioni:

- 1°) siano ancora in servizio;
- 2°) non abbiano oltrepassato il 35° anno di età;
- 3°) abbiano prestato nella suddetta qualità almeno sei mesi di servizio in Africa orientale italiana durante il periodo di tempo compreso fra il 3 ottobre 1935-XIII, ed il 30 giugno 1938-XVI, ovvero sei mesi di servizio militare non isolato all'estero.

ART. 2.

L'ammissione in carriera verrà effettuata nel grado rivestito, a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine che verrà stabilito dal Ministero.

ART. 3.

Gli aspiranti saranno sottoposti presso le scuole specialisti dell'arma aeronautica ad un esame di accertamento della loro idoneità ai compiti connessi col grado rivestito, per la corrispondente specializzazione.

Se riconosciuti idonei, saranno, previa nomina a specialisti, ove trattisi di aiuto specialisti, ammessi in carriera. Qualora il numero degli aspiranti idonei all'ammissione in carriera sia superiore al numero dei posti messi a concorso, la precedenza all'ammissione stessa sarà data a coloro che avranno riportato nell'esame più alta votazione. I predetti verranno ammessi in carriera con anzianità di grado corrispondente alla data della relativa determinazione ministeriale.

ART. 4.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili, una volta tanto, alle categorie del ruolo specialisti dell'arma aeronautica ed entro i limiti massimi fissati come segue:

motoristi	N.	30
montatori	»	30
radiotelegrafisti	»	80
radioaerologisti	»	100
armieri-artificieri	»	20
elettricisti	»	40
fotografi	»	10
automobilisti	»	100
aiutanti di sanità	»	10

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

